



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

### VERBALE N. 31

Nell'anno Duemilaquindici il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 9,42, presso la sede Municipale di Corso Garibaldi, si è riunita la 3<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente per l'esame del seguente

O.d.G.

- 1) Arredo Urbano: Regolamento;
- 2) Modifiche ed integrazioni per l'affidamento dei Servizi, Forniture e Lavori in economia;
- 3) Varie ed eventuali;

**SONO PRESENTI I COMPONENTI CONSIGLIERI COMUNALI:**

FAVILLA CAROLINA	Presidente
DI CESARE CARMELA	Vice-Presidente
LA VECCHIA RAFFAELE	Componente

Il Componente CHECCHIA VINCENZO viene sostituito dalla Consigliere Comunale Sig.ra ANTONETTI CARMEN, con delega del 17.07.2015, che si allega al presente verbale col n. 1.

Risultano *assenti* i consiglieri CHECCHIA VINCENZO, DOTOLI PASQUALE (Componente) e DEL GAUDIO LEONARDO (Componente).

Inoltre risulta presente il geom. Fiorenzo Fattibene, che funge da Segretario verbalizzante.

La presidente dopo aver constatato la presenza dei componenti in numero 4/6 della commissione, dichiara valida la seduta e apre i lavori per l'esame del 1° accapo all'O.d.G..

I componenti presenti per uniformità di programmazione, di discussione e verbalizzazione, essendo assente il componente Checchia V.zo, chiedono che il 1° argomento all'O.d. G. venga ritirato con aggiornamento alla prossima seduta.

La presidente accoglie la richiesta e passa all'esame del 2° argomento. Prende la parola la Vice Presidente, Carmela Di Cesare, la quale nella disamina del regolamento riguardante: *"Modifiche ed integrazioni per l'affidamento dei Servizi, Forniture e Lavori in economia"*, propone all'art. 8 che venga integrato col comma 7 bis: "Forniture e Servizi". Forniture e Servizi di importo fino ad Euro 1500, si procede con l'affidamento diretto, senza rispettare la procedura di cui al successivo comma 8, quindi con la discrezionalità del Responsabile.

Il comma 8 prevede per l'affidamento diretto di fornitura di beni e servizi l'importo superiore a Euro 1500 fino ad Euro 40.000; in tal caso il Responsabile dovrà avvalersi di un sorteggio in seduta pubblica tra i nominativi iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 267 del DPR n. 207/10.



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Per i “Lavori”. Si propone di aggiungere all’art. 22 il comma 6 bis : “Per i lavori di importo sino ad Euro 1500 si procede con l’affidamento diretto senza rispettare la procedura di cui al successivo comma 7. “.

L’argomento viene concluso. La versione, previo eventuali altre modifiche da apportare, potrà essere definitiva per l’approvazione, nella prossima seduta.

Per l’altro punto di varie ed eventuali riguarda il “Regolamento : Servizi Funebri e Cimiteriali”.

La Presidente, Arch. Carolina Favilla espone quanto segue.

Il regolamento sta affrontando diversi aspetti in base alle previsioni di formazione di *reparti speciali nel cimitero*, previste dalla Legge. Pertanto nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Crematorio. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alle eventuali cremazioni i richiedenti potranno avvalersi dell’impianto che riterranno più opportuno.

La Legge Regionale della Puglia, è stata promulgata la Legge 30.marzo 2001, n. 130 –“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

Viene recitato, in parte, l’art. 3 ove si parla:”L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato”. “...l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una della seguenti modalità.” “...disposizione testamentaria del defunto...”. “...in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o del parente più prossimo individuato negli artt. 74, 75, 76, e 77 del c.c....”. “Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale di stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.” “...la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto...”

Modalità rilascio autorizzazione alla cremazione. L’Autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 1330/01 art. 3 comma 1 lett. A). In caso di morte sospetta, segnalata all’autorità giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell’autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri. Nel caso di cittadini stranieri le norme vigenti sono applicabili “solo se ed in quanto” espressamente richiamate e compatibili con la legge nazionale cui il defunto era in vita soggetto (art. 24 l. 31/05/95, n. 218). Pertanto, va acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme di diritto positivo applicabili e le modalità attraverso cui pervenire al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Tale dichiarazione dovrà, eventualmente, essere soggetta alle procedure di legalizzazione e di traduzione in forma ufficiale nella lingua italiana.

Per il resti mortali: l'Ufficiale di stato civile, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) n. 3) della legge 130/01, o in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti.

Quanto riportato sin qui si ritiene di considerare quale proposta di discussione nelle prossime sedute.

La presente riunione si scioglie alle ore 11,00.

IL SEGRETARIO  
(geom. F. Fattibene)

LA PRESIDENTE  
(Dott.ssa Arch. Carolina Favilla)

